

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile**

in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 12 settembre 2018

TRA

MUTUATARI e GARANTI

- attori

E

BANCA

- convenuta

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23 maggio 2018, riportate in motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio BANCA dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir "I – Nel merito: accertare e dichiarare: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto di mutuo per violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 comma 2, 1322, 1346, 2697, e 1815 c.c.; accertare e dichiarare: l'inefficacia della capitalizzazione degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs n. 342/1999; accertare e dichiarare: la gratuità del contratto n. rep. omissis del 05/12/2006 ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2; accertare e dichiarare: la liberazione dei datori d'ipoteca Signori omissis e della parte fideiubente Signora omissis per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.; accertare e dichiarare: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva come indicato nella perizia, e per l'effetto condannare: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o rimosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria del maggior importo pagato dal cliente oltre spese di CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma; condannare: l'Istituto di credito convenuto, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ci si riserva di quantificare, qualora venga di fatto accertato l'usura contrattuale e sopravvenuta mediante CTU; condannare: la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Condannare il convenuto al pagamento delle spese del giudizio".

Premettevano gli attori che MUTUATARI avevano stipulato, in data 5 dicembre 2006, il contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile n. rep. omissis per l'importo di euro 200.000, in relazione al quale era stata iscritta ipoteca sull'immobile di loro proprietà, sito in Roma, omissis e omissis aveva prestato fideiussione fino alla concorrenza di euro 400.000.

Sostenevano di avere appurato mediante ausilio di un esperto contabile, incaricato di esaminare le condizioni del rapporto, che l'Istituto di credito avesse fin dall'origine convenuto per il computo degli interessi l'applicazione di tassi in misura superiore alla soglia prevista dalla normativa anti-usura.

Chiedevano, pertanto, che fosse accertata l'illiceità della clausola con la quale erano stati convenuti gli interessi e dichiarata la gratuità del mutuo; conseguentemente che fosse accertato il loro diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla Banca in eccesso e disposta la compensazione anche parziale tra il debito restitutorio della Banca nei loro confronti e il loro debito residuo.

Infine, formulavano domanda risarcitoria, chiedendo il ristoro del pregiudizio derivato loro in conseguenza della condotta illecita della banca.

Si costituiva BANCA contestando in fatto che fossero convenuti ed applicati nel corso del rapporto di mutuo intercorso con gli attori interessi di natura usuraria.

Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di *“rigettare tutte le domande di parte attrice, siccome inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con vittoria delle spese di lite”*.

Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., gli attori deducevano ulteriormente che nel corso del rapporto fossero stati altresì applicati interessi anatocistici in virtù dell'adozione di un piano di ammortamento del finanziamento secondo il criterio c.d. “alla francese” ed ancora che nel contratto fossero state convenute clausole determinanti a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi, da considerare “vessatorie”, secondo il D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), con la conseguenza che esse dovessero essere dichiarate nulle ed inefficaci.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 23 maggio 2018, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.

Le domande formulate dalla parte attrice nei confronti della convenuta sono infondate e, pertanto, non meritano accoglimento.

In relazione alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse convenuti nel contratto di mutuo intercorso tra le parti, si rileva che la stessa non trova riscontro alla luce delle stesse allegazioni della parte attrice.

E' stato, infatti, sostenuto che le parti avessero convenuto interessi usurari, sul presupposto che il tasso di interesse corrispettivo pattuito fosse pari al 5,25% ed il tasso moratorio al 7,25%, a fronte di un tasso soglia al momento della stipulazione del contratto del 7,16%.

Invero, da un lato, il tasso di interesse corrispettivo pattuito era largamente al di sotto del tasso soglia vigente, d'altro lato, non è dato confrontare la misura del tasso di mora convenuto con il tasso soglia sopra indicato.

Ritiene il giudicante di aderire, sul punto, al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale la verifica del rispetto della normativa anti-usura debba operarsi anche in

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, n. 18633 del 2 ottobre 2018

relazione agli interessi moratori e non soltanto ai corrispettivi (cfr. da ultimo sul punto Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017). A tal fine, ritiene, però - in conformità ad indirizzo che va consolidandosi nella più recente giurisprudenza di merito (cfr. sul punto, tra le altre, Tribunale di Roma, sent. n. 1463 del 26 gennaio 2016, Tribunale di Padova, sent. del 13 gennaio 2016) - che sia impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell'Economia, in base alle rilevazioni della Banca d'Italia, secondo un criterio automatico stabilito dalla legge che tiene conto dei tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia.

Come chiaramente esplicito nella Circolare della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, i TEG medi rilevati trimestralmente includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, non anche gli interessi di mora, che sono, invece, esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente; l'esclusione è finalizzata ad evitare di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, giacché ne deriverebbe un eccessivo innalzamento delle soglie ed è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che *"i tassi effettivi globali medi ...non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento"*.

Per evitare, pertanto, il confronto tra tassi disomogenei (il tasso di mora applicato al debitore e i tassi soglia, determinati, senza tenere conto dei tassi moratori), ed ai fini dell'individuazione di un parametro di riferimento, occorre tenere conto del fatto che gli stessi decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui *"la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali"*.

In tale ottica, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio che prevede la maggiorazione dei TEG medi pubblicati nella misura di 2,1 punti percentuali, determinando poi la soglia su tale base; i decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l'usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici, forniti dalla Banca d'Italia attraverso le *"Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura"*.

Ritiene il giudicante che, allo stato, in assenza di altro parametro, il riferimento ai criteri autorevolmente indicati nelle richiamate Istruzioni, costituisca il metodo di valutazione più corretto ai fini della valutazione dell'usurarietà dei tassi moratori.

Né potrebbe ritenersi fondata la doglianza della parte attrice, supponendo di dover sommare il tasso di mora a quello corrispettivo convenuto in contratto; ciò in ragione della previsione che il tasso moratorio dovesse computarsi sull'intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi.

Invero, la verifica del rispetto delle soglie poste dalla normativa anti-usura deve essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi (si richiamano in senso conforme, tra le numerose altre (cfr. tra le altre, Tribunale di Roma, sentenza n. 10662, del 25 maggio 2016,

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, n. 18633 del 2 ottobre 2018

Tribunale di Milano, sentenza n. 2363, dell'8 marzo 2016). Gli attori hanno poi formulato in citazione ulteriori domande: segnatamente di accertamento della nullità delle condizioni generali del contratto di mutuo per asserita violazione, tra gli altri, degli artt. 1283 e 1284 c.c. ed anche di accertamento dell'illegittimità della pratica anatocistica, senza formulare nell'atto introduttivo alcuna allegazione sul punto.

Nella memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c., hanno specificato che le domande trovassero ragione nella previsione nel caso di specie di un piano di ammortamento del mutuo secondo il metodo c.d. "alla francese".

Il motivo si ritiene infondato, dato che l'anatocismo si configura quando siano computati interessi sugli interessi scaduti, mentre nessuna capitalizzazione di interessi si verifica nell'ipotesi in questione.

In conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, si ritiene, infatti, che debba escludersi che la previsione di un piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale implichi l'applicazione di interessi anatocistici, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale: al contrario, gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo.

In merito alle ulteriori allegazioni degli attori circa la pattuizione nel contratto di mutuo per cui è causa di clausole abusive, in relazione alle disposizioni poste a tutela dei consumatori nel d.lgs 206/2005, non può che rilevarsi l'assoluta genericità di esse, in quanto non riferite a specifiche clausole del contratto tra le parti e neppure poste a fondamento di alcuna domanda espressamente formulata nelle conclusioni.

In queste ultime è invece rinvenibile la domanda di accertamento del diritto dei datori di ipoteca (debitori principali) e della parte attrice che ha prestato la fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dai primi di essere liberati dalle obbligazioni di garanzia, ma gli attori hanno ommesso di allegare alcuna ragione che ne giustificerebbe l'accoglimento.

Per tali ragioni, tutte le domande proposte dagli attori sono respinte.

In ragione della soccombenza, gli attori sono, altresì, condannati al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta; queste ultime si liquidano complessivamente in euro 9.000, per compensi professionali (euro 2.000 per la fase di studio, euro 1.500 per la fase introduttiva, euro 2.500 per la fase istruttoria, euro 3.000 per la fase decisoria), oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:

- respinge le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida complessivi euro 9.000, per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 25/09/2018

Il Giudice
Laura Centofanti

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, n. 18633 del 2 ottobre 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS